

Cass - Sentenza n. 8067/2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Luigi Francesco Di NANNI	- Presidente -
Dott. Giovanni Battista PETTI	- Consigliere -
Dott. Giovanni FEDERICO	- Rel. Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI	- Consigliere -
Dott. Luigi Alessandro SCARANO	- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ROIATE (RM), in persona del Sindaco pro tempore sig. [omissis],

elettivamente domiciliato in ROMA VIA FERDINANDO M.POGGIOLI 1, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE ROGANI che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

[omissis] in proprio e quale genitore esercente la patria potestà sul figlio [omissis], elettivamente domiciliati in ROMA VIA VAL Di FASSA 54, presso lo studio dell'avvocato FRANCO FELLI, che li difende, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1603/02 della Corte d'Appello di ROMA, prima sezione civile, emessa il 21/03/02, depositata il 22/04/02, R.G.2175/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/07 dal Consigliere Dott. Giovanni FEDERICO;

udito l'Avvocato Raffaele ROGANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA, che ha concluso per l'inammissibilità.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 10.5.95 [omissis], in proprio e quale esercente la potestà sul minore [omissis], premesso che quest'ultimo, ospite di una colonia estiva in Villamarina di Cesenatico, offerta dal Comune di Roiate, era caduto mentre giocava a calcetto con altri bambini, riportando lesioni, e che la responsabilità dell'evento andava attribuita al Comune suddetto per difetto di una efficacia custodia, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Comune medesimo per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti sia in proprio che nella qualità.

Il Comune, costituitosi, contestava la dedotta responsabilità.

Il Tribunale, con sentenza n. 5169/99, rigettava la domanda, mentre, proposto appello dal [omissis], la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1603/02, riformava la decisione impugnata accogliendo la domanda e condannando il Comune di Roiate al risarcimento dei danni subiti dal minore, liquidati in €. 15.000,00, oltre gli interessi e le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune, eccependo due motivi, mentre entrambi i [omissis] hanno resistito al gravame con controricorso e depositando anche una memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2048 c.c., avendo le Sezioni Unite della S.C., con sentenza n. 9346/02, stabilito il principio che non sia invocabile la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048 comma secondo c.c. nei confronti dei precettori allorquando l'allievo abbia procurato a se stesso i danni di cui viene richiesto il risarcimento.

Con il secondo motivo lamenta invece la violazione dell'art. 2043 c.c., nonché dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ed inoltre l'omessa ed insufficiente motivazione circa i punti decisivi della controversia, avendo la Corte territoriale affermato la responsabilità del Comune ex art. 2043 c.c. senza alcuna motivazione sulla presenza o meno degli elementi costituenti il fatto illecito.

Va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dai resistenti con riferimento ad un asserito difetto di valida procura rilasciata dal Sindaco pro-tempore in conseguenza della mancata autorizzazione da parte della Giunta municipale.

Tale eccezione non è fondata.

Ed invero, in subiecta materia questa Corte Suprema ha, con un arresto molto recente, statuito espressamente, partendo dal presupposto che l'art. 50 del D.L.vo n. 267 del 2000 indica il sindaco quale organo responsabile dell'amministrazione comunale e gli attribuisce la rappresentanza dell'ente, che "nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in mancanza di una disposizione statutaria che la richieda espressamente, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta municipale non costituisce atto necessario ai fini del promuovimento di azioni o della resistenza in giudizio da parte del sindaco" (cfr. Cass., 3.10.2006, n. 21330; in senso conforme, v. S.U., 27.6.2005, n. 13710).

La procura rilasciata al difensore in calce al ricorso per cassazione in data 22.3.2003 deve, dunque, ritenersi come ritualmente e legittimamente apposta.

I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione oggettiva, sono infondati.

Ed invero, premesso che la decisione a sezioni unite citata dal ricorrente (n. 9346/2002) ha inquadrato il caso del danno cagionato dall'alunno a se stesso nell'ambito di una responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante di natura non extracontrattuale, bensì contrattuale, con l'instaurazione di un vincolo negoziale tra le parti a seguito dell'accoglimento della domanda

d'iscrizione all'istituto e conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., si rileva che, anche a voler seguire tale indirizzo giurisprudenziale e, quindi, escludere che nella specie sia invocabile la presunzione di responsabilità posta dal secondo comma dell'art. 2048 c.c., tale inquadramento non esclude che - come è sottolineato nella stessa decisione richiamata - incombe comunque sull'obbligato alla vigilanza sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile all'obbligato stesso, mentre alla controparte compete di provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto.

Tenuti presenti questi criteri, si rileva che la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato (v. pag. 5 della sentenza impugnata) come il Comune di Roiate non abbia affatto fornito la prova suddetta e come anzi dalle prove raccolte risultasse inequivocabilmente l'inadempimento dell'obbligo assunto di sorveglianza, essendo emerso che al momento del fatto (regolarmente dimostrato da parte degli odierni resistenti) "i sorveglianti si trovavano in albergo senza avere alcuna possibilità di intervenire tempestivamente per evitare eventuali danni (il campo di calcio confinava con l'albergo, ma nessuna delle finestre delle camere occupate dai sorveglianti affacciava su di esso...) " .

Anche a voler ritenere che tra le parti si fosse realizzato un rapporto di natura contrattuale, originato dalla partecipazione del minore al soggiorno marino, si riscontra comunque nella sentenza gravata una esauriente e logica motivazione in ordine alla sussistenza in ogni caso di un inadempimento che non può definirsi incolpevole, risultando in essa evidenziati precisi profili di colpa a carico degli incaricati della vigilanza dei minori.

Deve dunque escludersi la denunciata violazione sia dell'art. 2048 cc che dell'art. 2043 cc, giacché, anche in relazione a quest'ultima norma, la sentenza impugnata dà motivatamente conto della sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità in essa prevista, e cioè un danno ingiusto (la cui esistenza è stata dimostrata dalle dichiarazioni dei testi escussi), la colpa dei sorveglianti (di cui si è sopra già detto) ed il nesso di causalità (in quanto la presenza sul campo dei sorveglianti stessi avrebbe potuto servire a moderare l'irruenza del gioco praticato dai ragazzi o addirittura a vietarne l'esercizio una volta constatata l'eventuale impraticabilità del campo per il maltempo recente).

Così come deve escludersi la nullità della sentenza per l'asserita inesistenza sul punto della motivazione, giacché dal contesto della sentenza impugnata si ricava agevolmente l'esposizione delle argomentazioni giustificatrici in ordine alla ricorrenza nel caso di specie di tutti gli elementi costitutivi della suddetta responsabilità.

Il ricorso va, perciò, rigettato, mentre ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 28.02.2007

Il Consigliere estensore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

3 1 MAR. 2007